



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione nr. 31 della **Giunta Comunale**

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA DELLA SEDE SEGRETARIALE DI CROVIANA, IN CONVENZIONE, AL DOTT. GIORGIO OSELE, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ARCO - PERIODO 03.03.2022 - 30.04.2022.

L'anno duemilaventidue addì tredici mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
BERRERA GIANPIETRO	Assessore	Presente
SARTORI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Battisti dott. Franco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA DELLA SEDE SEGRETARIALE DI CROVIANA, IN CONVENZIONE, AL DOTT. GIORGIO OSELE, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ARCO - PERIODO 03.03.2022 - 30.04.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come giusta deliberazione n. 131 dd. 05.08.2021, la Giunta comunale di Malé si è espressa con pronuncia di assenso al trasferimento del Segretario comunale di II^a classe, dott. Giorgio Osele, presso il Comune di Arco con decorrenza 1° settembre 2021.

Dato atto come giusta deliberazione n. 133 dd. 05.08.2021 l'esecutivo ha pure deliberato di indire il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di "Segretario Generale" di seconda classe del Comune di Malé in sostituzione del titolare (in convenzione con Cavizzana e Croviana), procedura recentemente conclusa con accettazione del secondo classificato.

Che conseguentemente a ciò, onde assicurare la presenza di un Segretario presso questo Ente e quello di Cavizzana, come convenuto in una conferenza dei Sindaci della gestione associata Bassa valle di Sole, si è chiesta la disponibilità del Segretario cessato così da assicurare lo svolgimento di un servizio necessario ma, per altro verso, svolto da persone che avendo retto queste sedi per anni assicura la miglior operatività.

Che provvisoriamente gestendo il titolare di Malé i suoi precedenti Comuni di Caldes e Terzolas, giusta nota di data 1 marzo 2022 prot. n. 726, il Sindaco del Comune di Croviana ha chiesto la designazione temporanea di un segretario comunale supplente nel periodo dal 1 marzo 2022 al 3° aprile 2022, tempo giudicato minimo prima che con l'immissione in servizio dei nuovi segretari abilitati qualcuno possa assumere la reggenza.

Evidenziato come a seguito di riscontro positivo dato dal Sindaco del Comune di Arco, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, con il provvedimento di data 3 marzo 2022, acquisito ns. prot. n. 747 dd. 03.03.2022, ha incaricato della temporanea supplenza a scavalco della segreteria comunale di questo Ente e di Cavizzana del dott. Giorgio Osele relativamente al suddetto periodo.

Dovendo in questa sede prendere atto dell'intervenuto conferimento di incarico, si precisa che allo stesso spetta un compenso mensile fissato dalla Giunta comunale in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva, determinato con apposito atto deliberativo.

Evidenziato come il C.E.L. all'articolo 162 stabilisce che i regolamenti comunali fissano il compenso spettante al Segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali e che l'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del Comune presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza.

Dato atto come le norme vigenti dispongono che al segretario incaricato della reggenza o della supplenza del Segretario titolare, è corrisposto per la durata dell'incarico un compenso fino ad un massimo di 4/5 del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sull'indennità di qualifica e sull'indennità di sede, ove spettante, in relazione alle effettive prestazioni e comunque senza riconoscimento di

eventuali indennità per rapporto di convenzione tra enti. Che spetta inoltre allo stesso il rimborso delle spese di accesso e recesso, sulla base delle percorrenze e della distanza chilometrica.

Alla luce delle suddette disposizioni si conviene, rimarcato come lo stesso debba assicurare il proprio lavoro professionale anche presso altre altra sede comunali in reggenza e non in semplice supplenza, che il suo impegno concordato, quello necessario per garantire adeguata operatività agli Enti e comunque da comprovare, di riconoscere il compenso nella misura di due quinti del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale e sull'indennità di posizione, stante poi il fatto che in assenza del Segretario l'incarico comporta la presenza sia in Consiglio che in Giunta su due sedi, situazione per la quale nella normalità compete una indennità di convenzione qui come detto non riconosciuta, con l'adozione di atti significativi e garanzia di supporto tecnico giuridico agli organi istituzionali e alle strutture e relative responsabilità gestionali.

Dato atto che in ragione dell'avvenuta sottoscrizione in data 29 dicembre 2016 dell'accordo provinciale stralcio per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali concernente il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio giuridico 2016/2018 ed il biennio economico 2016-2018, con cui sono stati fissati i nuovi valori annui lordi per stipendio tabellare e retribuzione di posizione a decorrere dal 1° gennaio 2017, sulla base dei relativi valori, il compenso per incarichi di supplenza e di reggenza a scavalco decorrente dal 3 marzo 2022, è pertanto così determinato: trattamento economico spettante ai Segretari comunali dei Comuni di IV^a classe: stipendio tabellare € 29.627,07. retribuzione di posizione € 7.125,00, indennità integrativa speciale € 6.925,61, indennità vacanza contrattuale € 261,60, totale € 43.939,28 compenso mensile spettante, € 1.464,64.- (due/quinti).

Che l'eventuale rimborso spese di viaggio sarà quantificato in ragione degli accessi documentati.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.05.2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché, risultando il Segretario Comunale parte interessata, sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del conferimento da parte del Presidente della Giunta Provinciale dell’incarico di reggenza del Comune di Croviana e Cavizzana, al dott. Giorgio Osele, titolare del posto presso il Comune di Arco, ciò per il periodo 03.03.2022 – 30.04.2022.
2. Di determinare, per le motivazioni di cui in relazione, il compenso spettante al Segretario generale del Comune di Arco, incaricato della reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Croviana e Cavizzana nella misura di 2/5 del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull’indennità integrativa speciale, la vacanza contrattuale e sull’indennità di posizione, in relazione alle effettive prestazioni ed in proporzione all’impegno orario richiesto dalle Amministrazioni in occasione della copertura temporanea.
3. Di corrispondere, conseguentemente, il compenso spettante su base mensile in ragione del compenso complessivo di € 2.831,64 da liquidare nel mese di maggio 2022, da ripartirsi poi tra i due enti in ragione del 50% del compenso.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista nel bilancio di previsione 2022 viene imputata a bilancio come da tabella posta in calce alla presente.

5. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA DELLA SEDE SEGRETARIALE DI CROVIANA, IN CONVENZIONE, AL DOTT. GIORGIO OSELE, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ARCO - PERIODO 03.03.2022 - 30.04.2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 13/04/2022

IL RESPONSABILE
- Battisti dott. Franco -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 13/04/2022.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
- Battisti dott. Franco -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Valorz dott. Gianluca

Il Vice Segretario comunale
- Battisti dott. Franco -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 22/04/2022 al giorno 02/05/2022.

Il Vice Segretario comunale
- Battisti dott. Franco -

Deliberazione divenuta esecutiva il 02/05/2022 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 02/05/2022

Il Segretario comunale
- Battisti dott. Franco -

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 02/05/2022

Il Segretario comunale
- Battisti dott. Franco -
